



COMUNE DI MOENA

PROVINCIA DI TRENTO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

MOENA



FORNO



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento⁽¹⁾ ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo o Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali ⁽²⁾.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali sono qualificati "Servizi pubblici locali"⁽³⁾ in relazione alle loro specificità e caratteristiche, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda unità sanitaria locale, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione esistente.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Ove il Comune non gestisca in economia il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal codice civile⁽⁴⁾, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Nei rapporti con il Comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 74.

⁽¹⁾ titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, libro terzo titolo I capo II codice civile, DPR 10 settembre 1990, n. 285, nonché legislazione e regolamentazione provinciale.

⁽²⁾ articoli 37 e seguenti D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e s.m.

⁽³⁾ capo XI D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e s.m.

⁽⁴⁾ titolo IX del libro IV

Articolo 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti, per le salme di persone aventi al momento del decesso residenza nel comune o decedute nel territorio comunale, sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri, laddove svolto presso la camera mortuaria comunale, nei soli casi stabiliti⁽¹⁾;
 - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune, o nel giardino delle rimembranze, nel caso sia istituito;
 - d) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 9.
 - e) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe come definite all'allegato A al presente regolamento. Le successive modificazioni alle tariffe sono stabilite dalla Giunta comunale.
4. Il Comune, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, individua, previa ricognizione delle norme legislative, i servizi classificati gratuiti e può altresì individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.
5. Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.
6. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto il registro⁽²⁾, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio dei servizi cimiteriali:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri di Moena e Forno;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria a seconda delle esigenze di posto dei cimiteri di Moena e Forno;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico⁽³⁾.

⁽¹⁾ art. 12 DPR 10 settembre 1990, n. 285

⁽²⁾ art. 52 DPR 10 settembre 1990, n. 285

⁽³⁾ L.R. 31 luglio 1993, n. 13

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Articolo 6 - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione nella camera mortuaria allestita presso il cimitero di Moena;
2. La camera mortuaria ha le funzioni individuate dalla legge⁽¹⁾. La camera mortuaria ha le seguenti funzioni:
 - a) ricevimento, conservazione ed esposizione di salme di deceduti nel comune per il commiato da parte dei familiari⁽²⁾,
 - b) luogo ordinario di esecuzione di trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi.
3. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal Comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona perita nell'incidente o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale. L'ammissione nella camera mortuaria è autorizzata dal gestore, sulla scorta del certificato di morte sottoscritto dal medico curante e da documento accompagnatorio della salma sottoscritto dal familiare che ne dispone il trasporto⁽³⁾, controfirmato dall'incaricato del trasporto.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in un locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio competente dell'azienda unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione oppure con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
7. L'utilizzo della camera mortuaria per le funzioni proprie nei casi di salme di persone non residenti, anche se decedute nel comune, è a pagamento ed è determinato con tariffa stabilita dal Consiglio comunale.
8. L'utilizzo della camera mortuaria è a titolo gratuito per le salme di persone aventi, al momento del decesso, residenza nel comune.

CAPO III – FERETRI

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere trasportata⁽⁴⁾ e quindi sepolta, se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e provinciale in materia, nonché da relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.
2. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro mandatari. Per le salme per le quali vi sia il disinteresse da parte

⁽¹⁾ art. 12 e 13 DPR 10 settembre 1990, n. 285

⁽²⁾ nei casi non contemplati dagli articoli 12 e 13 DPR 10 settembre 1990, n. 285;

⁽³⁾ art. 17 DPR 10 settembre 1990, n. 285

⁽⁴⁾ salvo quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 285/90,

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali dei familiari la vestizione sarà disposta dal Comune. Possono essere consentite a terzi le prestazioni di conservazione temporanea della salma o altri trattamenti conservativi, inclusa l'imbalsamazione, limitatamente al tempo strettamente necessario per la loro esecuzione e previa verifica delle autorizzazioni ed abilitazioni caso per caso prescritte.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta decorso il periodo di osservazione e prima che la salma sia trasportata⁽¹⁾, a cura del personale incaricato del trasporto funebre.
2. Chi è tenuto alla verifica e alla chiusura del feretro controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante dalla tariffa stabilita dalla Provincia per le prestazioni svolte dalle aziende sanitarie locali, nel caso in specie, o entro tali valori considerati massimi, se la verifica è compiuta dall'incaricato del trasporto funebre.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è autocertificato dagli interessati e successivamente verificato dal funzionario competente dei servizi sociali.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 3 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse documentati per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 90 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli ⁽¹⁾ del codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
4. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo il codice civile⁽²⁾ e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

(

⁽¹⁾ art. da 2028 a 2032

⁽²⁾ art. 74 e seguenti C.C.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 - Definizione ed esercizio del trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, al luogo di sepoltura privato, o all'impianto di cremazione, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge; pertanto chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto funebre è disciplinato dalla legge ⁽¹⁾ e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
4. Al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi⁽²⁾ si applicano le norme di cui al successivo articolo 11, non costituendo trasporto di cadavere.
5. Il trasporto interno ai civici cimiteri è considerato trasferimento interno di salma ed eseguito a cura del gestore del cimitero.
6. L'attività di trasporto funebre è esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 11 - Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di resti mortali

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune, può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile⁽³⁾ con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente⁽⁴⁾.
3. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali dentro specifici contenitori⁽⁵⁾, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche richieste invece per il trasporto dei cadaveri⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Capo IV del regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR 285/90

⁽²⁾ circolare 31 luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità,

⁽³⁾ art. 24 del D.P.R. 285/90,

⁽⁴⁾ art. 27, 28 e 29 DPR 285/90, quali applicabili a seguito del DPCM 26 maggio 2000 e provvedimenti provinciali attuativi

⁽⁵⁾ circolare 31 luglio 1998 n. 10 del Ministero della Sanità,

⁽⁶⁾ art. 20 DPR 285/90

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

4. Per i resti mortali di cui al comma 3 è comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Articolo 12 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del comune, secondo quanto previsto dall'articolo 9.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso alla camera mortuaria è a carico del Comune in termini di anticipazione, fermo restando il rimborso della somma, con la sola eccezione di casi di indigenza, appartenenza a famiglie bisognose o disinteresse da parte dei familiari, quando il luogo di decesso sia:
 - a) abitazione inadatta e pericolosa per potervi svolgere l'osservazione dei cadaveri;
 - b) la pubblica via o altro luogo pubblico.
4. All'incaricato del trasporto funebre, per l'esecuzione dello stesso nell'ambito del territorio comunale, è dovuto un prezzo pari o inferiore alla tariffa massima, stabilita con provvedimento del Consiglio comunale.
5. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
6. Il prezzo del trasporto funebre, inteso come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicato in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale, come anche dalle voci relative a diritti o altre tariffe da versare a qualunque titolo all'Amministrazione comunale.

Articolo 13 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre ⁽¹⁾ è rilasciata dagli uffici dello Stato Civile, competente per la formazione dell'atto di morte ⁽²⁾, alle imprese in possesso dei requisiti previsti⁽³⁾.
2. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, gli Uffici dello Stato Civile dovranno verificare, per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
 - b) la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
 - c) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato.

⁽¹⁾ capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/90

⁽²⁾ art. 72 DPR 396/2000

⁽³⁾ D.P.R. 285/90

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare le fasi di autorizzazione e controllo. Ove possibile è preferibile la trasmissione per via telematica, nelle forme consentite dalla legge.
4. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione.
5. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto e il cimitero di sepoltura.
6. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata a termini dell'articolo 8⁽¹⁾.
7. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione. L'eventuale successivo funerale effettuato sul territorio comunale prima dell'inumazione o tumulazione deve essere condotto da impresa accreditata secondo i successivi articoli del presente regolamento.
8. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente alle autorità competenti le irregolarità accertate.

Articolo 14 - Effettuazione del trasporto funebre

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria ⁽²⁾.
3. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.
4. Il trasporto di cadavere alla camera mortuaria, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche prescritte⁽³⁾ ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 4.
6. Il servizio di trasporto delle salme è soggetto a vigilanza di carattere generale dal punto di vista igienico-sanitario, dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, che periodicamente sottopone al sindaco le proposte di miglioramento igienico sanitario del servizio.

Articolo 15 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla

⁽¹⁾ fermo restando quanto previsto dall'art. 24 DPR 285/90.

⁽²⁾ segnatamente quanto stabilito dall'art. 20 DPR 285/90.

⁽³⁾ art. 20 e 21 DPR 285/90

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali
 Convenzione internazionale⁽⁴⁾ o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso decreto.

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del DPR 285/90.

Articolo 16 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere conformi alle norme del D.P.R. 285/90, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. L'idoneità igienico-sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono sostare nell'apposito spazio antistante il cimitero.

Articolo 17 – Definizione di attività di onoranze funebri

1. Per attività di onoranze funebri si intende il trasporto della salma, anche proveniente da fuori comune, inerente l'insieme delle cerimonie e dei riti svolti in onore del defunto dal momento del prelievo della salma stessa presso la camera mortuaria dell'ospedale o del cimitero, ovvero dall'abitazione, fino al cimitero ove ha luogo l'inumazione o la tumulazione.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di onoranze funebri di cui al precedente comma devono essere in possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari ⁽¹⁾ nonché in possesso dell'accreditamento presso il Comune di Moena, ferma restando l'autorizzazione al singolo trasporto di cui al precedente articolo 13.
3. Qualora l'impresa nell'ambito dell'attività di onoranze funebri effettui anche attività di vendita o attività di noleggio di vettura con conducente deve essere in regola con le relative leggi vigenti in materia⁽²⁾.
4. E' fatto divieto alle imprese che svolgono attività di onoranze funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma (depositi di osservazione, obitori, servizi mortuari di ospedali, case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistenziali, e simili, siano essi pubblici che privati) oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

Articolo 18 - Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

1. Il trasporto funebre nell'ambito delle onoranze funebri deve essere effettuato con l'uso di autofunebri che devono essere tenute a disposizione fino alla conclusione del funerale.

⁽⁴⁾ firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con RD 1379/37, od ad altri atti di diritto internazionale.

⁽¹⁾ art. 115 TULPS approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773

⁽²⁾ LP 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento" ; Legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

2. In casi eccezionali, autorizzati dal funzionario comunale competente, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di autofunebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrenti per assicurare il trasporto manuale.
3. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, istituto, albergo, o altro luogo nel territorio comunale, il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ovvero dalla chiesa parrocchiale o da altri luoghi di culto, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata per la cerimonia.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. La Giunta comunale può disciplinare con apposita delibera, fatte salve le eccezionali limitazioni ammesse⁽¹⁾, le modalità di esecuzione del trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - c) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie.
6. L'orario dei funerali sarà tale da garantire l'arrivo ai cimiteri durante gli orari di apertura.
7. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali onoranze funebri, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
8. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento⁽²⁾, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
9. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
10. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
11. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, l'Ufficio di Stato Civile prenderà accordi con il comando del Corpo di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
12. L'amministrazione comunale esercita il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 107 del DPR 285/90.

Articolo 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale.

⁽¹⁾ art. 27 TULPS, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773

⁽²⁾ Legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini dei commi precedenti, salvo che il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20 –Requisiti per ottenere l'accreditamento comunale per l'attività di onoranze funebri

omissis ()*

Articolo 21 - Condizioni ostative al rilascio dell'accreditamento al Comune per l'esercizio dell'attività di onoranze funebri

omissis ()*

Articolo 22 – Sospensione e revoca dell'accreditamento

omissis ()*

TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 23 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi di legge⁽⁴⁾, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - Cimitero di Moena
 - Cimitero di Forno

Articolo 24 - Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale che sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni⁽¹⁾.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.
3. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime⁽²⁾.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri, di nati morti, di prodotti

⁽⁴⁾ art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

⁽¹⁾ art. 102 e 105 del D.P.R. 285/90

(*) abrogato

⁽²⁾ capo XI del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e s.m..

⁽³⁾ art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali abortivi e del concepimento, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni cimiteriali e le funzioni previste per legge⁽³⁾.
6. Il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 25 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero, su richiesta degli interessati, con apposita deliberazione consiliare, è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti mortali, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate da apposita ordinanza del Sindaco.

Articolo 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo non sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la loro ultima residenza anagrafica, oppure che abbiano avuto la loro residenza anagrafica nel Comune per un periodo continuativo di almeno 15 anni;
 - c) i nati morti ⁽⁴⁾ e i prodotti del concepimento di residenti;
 - d) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate nonché delle persone che sono state, nel corso della loro vita, residenti a Moena;
 - e) resti mortali (cassette ossario) o ceneri di persone non comprese nelle categorie precedenti, ma per le quali venga fatta richiesta dai parenti del defunto per la concessione di una cella-ossario di durata ventennale secondo le disposizioni di cui al successivo comma 3.
2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi e, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.
3. La Giunta comunale con apposita Deliberazione può stabilire criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nei cimiteri comunali di altre categorie oltre a quelle di cui ai commi precedenti e può altresì ammettere con provvedimento motivato il ricevimento e la sepoltura di feretri, urne cinerarie o cassette ossario non appartenenti alle categorie precedenti in deroga a quanto stabilito.

(

⁽⁴⁾ art. 7 D.P.R.285/90

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie minime decennali, la cui tariffa è stabilita con deliberazione della Giunta comunale.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al D.P.R. 285/90.
3. La Giunta comunale, con propria deliberazione, adotta le norme di edilizia cimiteriale concernenti i diversi tipi di opera e le relative caratteristiche tecniche, in conformità a quanto disposto dalla legge.

Articolo 28 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio comunale adotta, o se già ne disponga procede all'aggiornamento, un piano regolatore cimiteriale⁽²⁾ che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Nella elaborazione del piano, il Servizio comunale competente deve tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) degli oneri derivanti dalla proposta di piano regolatore cimiteriale;
 - g) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - h) degli spazi evidenziati nel precedente art. 23.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria⁽³⁾. Ove necessario è opportuno accompagnare detta planimetria con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
4. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito

⁽³⁾ art. 54 D.P.R. 285/90.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

5. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
6. Il piano regolatore cimiteriale, nonché le specifiche norme di edilizia cimiteriale adottate in attesa dell'elaborazione del piano regolatore cimiteriale medesimo, possono prevedere particolari indicazioni per la parte storica del cimitero, in relazione alle caratteristiche storiche e tecniche e alla sua particolare rilevanza nella memoria della comunità locale.
7. Nelle more dell'entrata in vigore del piano regolatore cimiteriale valgono le norme di edilizia cimiteriale individuate ai sensi del precedente art. 27 – 3° comma.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29 – Inumazioni ordinarie

1. Le sepolture per inumazione ordinaria sono assegnate per un periodo minimo di 10 anni computati dal giorno del seppellimento.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di legge⁽¹⁾. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di legno, al di sotto della imbottitura, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.
3. Per quanto attiene le modalità d'inumazione, le fosse per le inumazioni delle salme devono avere una profondità minima di 1,50 m. La distanza tra le fosse deve essere di almeno 30 cm da ogni lato.
4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse metalliche. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per il quale sussiste l'obbligo di duplice cassa, la cassa metallica deve essere esterna alla cassa lignea.
5. E' concessa l'inumazione di cassetta/e ossario o di urna/e cineraria/e in apposito pozzetto per salvaguardarne l'integrità anche in aggiunta al feretro già inumato secondo lo spazio disponibile, garantendo la stabilità della lapide sovrastante ed a condizione che il richiedente, all'atto della disposizione scritta, dichiari espressamente di aver preso atto delle seguenti condizioni:
 - la/e cassetta/e o urna/e cineraria/e inumata/e, in aggiunta ad un feretro già inumato, non interrompono ne aumentano il tempo di inumazione del feretro in campo comune;
 - la/e cassetta/e o urna/e cineraria/e inumata/e, in aggiunta ad un feretro già inumato, verranno esumate ordinariamente secondo il tempo di rotazione del feretro insieme al quale sono sepolte, determinato dal presente regolamento;
 - qualora i famigliari dei defunti avvisati secondo quanto previsto dal presente regolamento non destinino in altra collocazione la/e cassetta/e o urna/e cineraria/e, il contenuto delle stesse vengono poste in ossario o cinerario comune.

⁽¹⁾ art. 75 D.P.R. 285/90

Articolo 30 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o una croce, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto.
2. L'installazione del cippo o croce dovrà risultare in conformità al piano regolatore cimiteriale o, in mancanza, alle specifiche norme di edilizia cimiteriale individuate ai sensi del precedente articolo 27 – 3° comma. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio.
3. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle tombe, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla legge, ⁽¹⁾ con diritto di rimborso delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

Articolo 31 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o ossari – costruite dal comune, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.
2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure stabilite dal piano regolatore cimiteriale oppure dalle specifiche norme di edilizia cimiteriale individuate ai sensi del precedente articolo 27 – 3° comma.
3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di legge ⁽²⁾. Per ridurre l'incidenza delle salme inconsunte e degli scoppi delle bare di zinco, dovrà inoltre essere previsto che sul fondo della cassa di zinco interna, al di sotto della imbottitura, vengano realizzate condizioni di neutralizzazione dei liquidi cadaverici, con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.
4. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge ⁽³⁾.

Articolo 32 - Deposito provvisorio

1. È consentita la tumulazione provvisoria unicamente di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**Articolo 33 - Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dalla legge ⁽⁴⁾. Sono parificate ad inumazioni ed esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

L'inumazione di eventuale/i cassetta/e o urna/e cineraria/e, in aggiunta al feretro, non interrompe né aumentano il tempo di rotazione del campo comune che viene determinato dall'inumazione del feretro.

⁽¹⁾ art. 63 e 99 D.P.R. 285/90.

⁽²⁾ art. 30 e 31 D.P.R. 285/90.

⁽³⁾ art 76 e 77 D.P.R. 285/90

⁽⁴⁾ art. 82 D.P.R. 285/90

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

- ~~2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.~~
 Le esumazioni sono programmate dall'ufficio competente in modo tale da escludere per quanto possibile i mesi di luglio, agosto, dicembre, gennaio e febbraio.
- Alle esumazioni possono assistere solamente i parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e successivi del Codice Civile.
3. Spetta all'incaricato dal responsabile dei servizi cimiteriali stabilire se un cadavere sia o meno scheletrizzato al momento della esumazione.
 Qualora la salma non sia completamente mineralizzata, la stessa potrà essere inserita nella stessa fossa oppure traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per almeno cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
 In caso di reinumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è consentito il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti certificate a norma di legge, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
 Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
4. Trova applicazione, nel caso della scelta della cremazione dei resti mortali, il Titolo II capo V del presente regolamento.

Articolo 34 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Compete all'incaricato dal Capo Ufficio Tecnico autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete all'incaricato dal Capo Ufficio Tecnico o al soggetto gestore il cimitero, ove distinto dal comune, la compilazione del registro prescritto⁽¹⁾, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto delle disposizioni emanate⁽²⁾.
2. Il funzionario comunale competente o il soggetto gestore il cimitero, ove distinto dal Comune, cura la stesura di appositi avvisi, distinti per cimitero con l'indicazione delle annate di sepoltura per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria, a seconda delle esigenze di posto dei vari cimiteri, ai fini del rispetto di quanto stabilito nell'articolo 5.
3. L'ufficio competente predispone periodicamente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria suddiviso per cimiteri.
4. L'ufficio avverte per iscritto con congruo anticipo i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso. Nell'avviso va in particolare specificato quanto previsto al precedente art. 33 - comma 3.

Articolo 35 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure,

(

⁽¹⁾ art. 52 e 53 D.P.R.285/90

⁽²⁾ punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dalla legge⁽³⁾.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della salute.
4. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 36 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione della tomba, dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali ossei, individuati secondo quanto previsto dall'articolo 37, che si rinvennero possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che diversamente non dispongano gli aventi titolo, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In tal caso è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali con particolari sostanze biodegradanti certificate a norma di legge, favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
7. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, tenuto conto delle leggi ⁽¹⁾ e delle disposizioni ministeriali⁽²⁾.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il funzionario comunale competente può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con

⁽³⁾ art. 84 D.P.R.285/90

⁽¹⁾ art. 86 D.P.R.285/90

⁽²⁾ circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali
apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 37 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento, se richieste dai privati prima della ordinaria scadenza. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la legge⁽³⁾.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune o, periodicamente, avviate alla cremazione collettiva ai sensi del Titolo II Capo V, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesta la deposizione delle ossa in ossario ottenuto in concessione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario privato, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal Comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 9.

Articolo 38 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al funzionario comunale competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita .
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al funzionario comunale competente che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento o abbellimento del cimitero.
5. Trovano applicazione le disposizioni del codice civile ⁽¹⁾, fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

Articolo 39 - Disponibilità dei materiali

1. Al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, i materiali e le opere installate sulle sepolture, se non richiesti dai parenti, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale dei cimiteri, ovvero può procedere alla relativa distruzione.

⁽³⁾ art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 e smi

⁽¹⁾ art. da 927 a 932 c.c. e seguenti.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

2. Su richiesta degli aventi diritto, il funzionario comunale competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 40 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate dalla legge⁽²⁾.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o dai parenti più prossimi, sono determinate dall'Ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, tenute presenti le istruzioni ministeriali o provinciali emanate.

Articolo 41 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario/cinerario salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari.

Nelle more dei tempi per il rilascio della concessione prevista al Titolo III – Capo I del presente Regolamento e comunque nei periodi in cui le condizioni climatiche non consentano le operazioni cimiteriali necessarie per inumare le urne / cassetine ossario in terra, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di collocare provvisoriamente le stesse all'interno di loculi liberi.

4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei ossario/cinerario.
5. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. Per l'affidamento

⁽²⁾ art. 79, comma 1, D.P.R.285/90

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

6. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri ⁽¹⁾.
7. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze qualora istituito.

Articolo 42 – Agevolazioni per la cremazione

1. L'Amministrazione concorre alla spesa per la cremazione di cittadini residenti, purché attuata presso impianti autorizzati o convenzionati, riconoscendo un contributo sulla spesa sostenuta da devolvere ai parenti che ne facciano richiesta, previa presentazione di idonea documentazione fiscale. L'ammontare del contributo è determinato unitamente alle tariffe di cui all'allegato A). **E' esclusa dal contributo comunale la spesa sostenuta per la cremazione della salma, dei resti mortali, delle ossa a seguito di estumulazioni ed esumazioni di cui agli articoli 35 e seguenti quando richieste da privati.**
- ~~2. Per i defunti che vengono condotti a cremazione senza preventiva inumazione o tumulazione, le urne cinerarie saranno deposte nelle celle ossario singole a titolo gratuito per un periodo di anni 20, con la possibilità di rinnovo, nel limite della disponibilità.~~
- ~~3. E' possibile chiedere l'assegnazione di celle ossario doppie o multiple previo pagamento del sovra costo stabilito all'allegato A).~~
2. Le epigrafi e gli accessori (aventi le caratteristiche stabilite dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dalle specifiche norme di edilizia cimiteriale individuate ai sensi dell'art. 27 – 3° comma) saranno forniti direttamente dal Comune con addebito al concessionario del relativo costo sostenuto dall'Amministrazione.

Articolo 42 bis - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.

⁽¹⁾ art. 52 D.P.R.285/90.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 42 ter - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

Articolo 43 - Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate o dopo 20 anni per le salme tumulate

1. Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 20 anni dalla tumulazione, sono cremate, a spese del Comune, sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione del consenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi di legge ⁽³⁾ e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo 5.
3. A questo fine, l'ufficiale dello stato civile, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1, effettua diligenti indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione di cui al comma 2 può avvenire solo dopo tale attestazione. Compete all'ufficiale di stato civile, su richiesta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, acquisire il consenso scritto dei soggetti del comma 1, senza che sia necessaria altra formalità.

⁽³⁾ art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

4. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito il consenso di uno dei soggetti di cui al comma 1.

Articolo 44 – Disciplina della cremazione

1. Per quanto non disposto al presente capo si demanda a quanto previsto dalla disciplina statale e provinciale in materia.⁽¹⁾

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 45 - Orario

2. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal funzionario comunale competente.

Articolo 46 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 8, quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il gestore del cimitero concede il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di carrozzelle.

Articolo 47 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) consumare cibi o bevande;
 - c) introdurre animali di qualsiasi specie e taglia;
 - d) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - e) introdurre oggetti irriverenti;
 - f) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - g) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
 - h) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - i) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - j) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - k) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

¹ L. 130 del 30 marzo 2001 e L.P. 7 del 20 giugno 2008

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme non preventivamente autorizzati dal gestore del cimitero;
 - o) qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrispettose del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, con le sanzioni previste dall'art.79 del presente regolamento.

Articolo 48 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

Articolo 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale o dal regolamento di cui all'art. 27 comma 3.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo 74.
6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Trova applicazione l'articolo seguente.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

Articolo 50 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può disporre la loro eliminazione.
3. In tutti i cimiteri ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe a cura del Comune.

Articolo 51 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 39, in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 52 - Sepulture private

1. Può essere dato in concessione l'uso unicamente di tombe di famiglia ed ossari/cinerari.
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
3. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio comunale competente.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dalla legge⁽¹⁾.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

⁽¹⁾ art. 824, comma 2, codice civile

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

- la natura della concessione e la sua identificazione,
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- l'identità delle persone cui si riferiscono i resti o le ceneri o i criteri per la loro precisa individuazione
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- è ammesso che l'atto di concessione possa venire concluso mediante moduli o formulari, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni di legge ⁽¹⁾.

Articolo 53 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato⁽²⁾.
2. La durata massima è fissata:
 - a) in 20 per gli ossari/cinerari individuali o plurimi;
 - b) in 20 anni per le tombe di famiglia.
3. A richiesta degli interessati, il comune può valutare se consentire il rinnovo, qualora ciò sia contemplato dalle previsioni di piano regolatore cimiteriale, o in caso di disponibilità, nelle more di adozione del piano regolatore cimiteriale, per il periodo di tempo consentito dietro il pagamento del canone di concessione.
4. Sono fatti salvi i diritti acquisiti di cui al successivo art. 77.

Articolo 54 - Modalità della concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui all'articolo 52 può concedersi solo in presenza:
 - della salma per le tombe di famiglia;
 - di ossa o ceneri per gli ossari/cinerari;
2. L'assegnazione delle tombe di famiglia disponibili avviene osservando, come criterio di priorità, la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso dei loculi e degli ossari/cinerari non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di ossari/cinerari può essere effettuata, in deroga al primo ed al secondo comma, anche a favore di richiedente:
 - a)** di età superiore agli 80 anni;
 - b)** coniuge superstite del defunto;
 - c)** genitori di età superiore ai 70 anni superstite al figlio defunto;
 - d)** figlio di persona i cui resti o ceneri siano collocati in ossario/cinerario.

Articolo 55 – Utilizzo della concessione.

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di loculi ed ossari/cinerari è effettuata mediante concessione cimiteriale.
2. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta, in conformità alle leggi sul bollo, precisando le generalità del richiedente ed il tipo di manufatto richiesto.

⁽¹⁾ art. 1341 e 1342 codice civile.

⁽²⁾ art. 92 D.P.R.285/90

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

3. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare il manufatto per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
4. Il diritto di usare il manufatto non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità fatto salvo quanto previsto dall'art. 57.

Articolo 56 – Individuazione della localizzazione delle concessioni.

1. Ogni loculo od ossario/cinerario è contraddistinto da un numero progressivo.
2. La numerazione risulta da registri tenuti dall'ufficio che riportano per ogni utilizzo:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione e la sua scadenza.
3. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 57 – Titolarità della concessione

1. Si intende per concessionario dell'uso del manufatto la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione e che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stata quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Il concessionario indica nell'atto di concessione il nominativo o i nominativi della persona\le intestataria\le del diritto di uso del manufatto; tale nominativo potrà essere modificato con comunicazione, anche successiva, del concessionario, ovvero, al verificarsi della fattispecie di cui al comma successivo, del soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione cimiteriale.
3. Se il richiedente la concessione decede *prima* del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege⁽¹⁾ con precedenza comunque per il coniuge. Se il concessionario decede *nel corso* della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione.
4. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge
 - il figlio più anziano
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano
 - il fratello o la sorella più anziano
 - il parente più prossimo più anziano.
5. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo del manufatto.
6. Gli ossari/cinerari possono contenere più urne, fino all'esaurimento della capienza.
7. Sulla tomba di famiglia o sugli ossari/cinerari possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.

⁽¹⁾ art. 536 C.C.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

Articolo 58 – Oggetti di decoro

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi dei loculi o degli ossari/cinerari non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
2. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Articolo 59 - Manutenzione opere

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale del Comune, con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 60 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dalla legge⁽¹⁾, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme o delle urne contenenti i resti o le ceneri. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge⁽²⁾.

Articolo 61 – Decadenza

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

⁽¹⁾ art. 92, comma 2, D.P.R.285/90

⁽²⁾ L.R. 31 luglio 1993, n. 13.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
 - e) quando vi sia l'estinzione della famiglia;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
 3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

Articolo 62 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza

1. La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento con cui viene accertata.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il Comune riacquista la piena disponibilità dei loculi e/o degli ossari/cinerari.

Articolo 63 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 52, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge⁽²⁾.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

⁽²⁾ art. 98 D.P.R.285/90

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 64 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune .
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del gestore del cimitero
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli da 45 a 47 del presente regolamento in quanto compatibili.

Articolo 65 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 66 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e non può eccedere l'orario di apertura del cimitero.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

Articolo 67 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 68 - Vigilanza

1. Il funzionario comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il funzionario comunale competente, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

Articolo 69 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile dei servizi di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 70 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il funzionario responsabile è tenuto a redigere secondo le istruzioni di legge⁽¹⁾, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

Articolo 71 - Schedario dei defunti

1. Presso gli uffici del funzionario responsabile è tenuto, anche con mezzi informatici, lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il funzionario responsabile, sulla scorta del registro delle sepolture di cui all'articolo 70, annota in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata di decesso, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, o la individuazione del luogo dove si trovano le spoglie mortali, in ogni altro caso.

Articolo 72 - Scadenziario delle concessioni

1. Presso il Servizio comunale competente è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il servizio comunale competente predispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 73 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

⁽¹⁾ art. 52 e 53 D.P.R.285/90

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali

3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 74 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (tombe di famiglia, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
4. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 75 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi di legge⁽¹⁾, spetta al Segretario Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso e del piano regolatore cimiteriale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al dirigente di cui al comma 1, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi se ed in quanto necessaria, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale.

Articolo 76 - Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 73, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo diversa richiesta da parte dell'interessato.

⁽¹⁾ art. 37 e seguenti del D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L e s.m.

Regolamento comunale di polizia mortuaria per i servizi funebri e cimiteriali
**Articolo 77 - Sepolture private pregresse - Mutamento del rapporto
concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o tale atto non risulti nella disponibilità del comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, la concessione potrà essere formalizzata senza la corresponsione di alcun canone per la durata di 20 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La suddetta concessione gratuita avrà validità ventennale purchè sia conservata la situazione di fatto alla data d'entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora s'intendesse effettuare nuove inumazioni, esumazioni o tumulazioni di urne cinerarie/ossari, sarà necessario richiedere una nuova concessione onerosa per la tomba di famiglia a norma dell'art. 52 e successivi del presente Regolamento.

Articolo 78 – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge⁽¹⁾.

⁽¹⁾ art.358, c. 2 testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 9 luglio 1934, n. 1265.